FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE FEDERALE D'APPELLO IIIº SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 109/CFA (2018/2019)

Si dà atto che la Corte Federale d'Appello, nella riunione tenutasi in Roma il 30 maggio 2019, ha adottato le seguenti decisioni:

I COLLEGIO

Prof. Pierluigi Ronzani — Presidente; Prof. Salvatore Lucio Patti, Avv. Cesare Persichelli — Componenti; Dott. Antonio Metitieri — Segretario.

- 1. RICORSO DELLA SOCIETA' ASD POLISPORTIVA NUOVA PRO NISSA AVVERSO LA SANZIONI:
 - PENALIZZAZIONE DI PUNTI 3 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA STAGIONE SPORTIVA 2019/20;
 - AMMENDA DI € 2.500.00;

INFLITTE ALLA RECLAMANTE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA AI SENSI DELL'ART. 4, COMMI 2 E 5 C.G.S SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 9081/1247 PFI 17-18 CS/PS DEL 26.2.2019 (Delibera del Tribunale Federale c/o Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 396/TFT 34 del 9.4.2019)

- 2. RICORSO DEL SIG. MILAZZO CARMELO (ALL'EPOCA DEI FATTI VICE PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ ASD POLISPORTIVA NUOVA PRO NISSA) AVVERSO LA SANZIONI:
 - INIBIZIONE PER ANNI 4;
 - AMMENDA DI € 2.000,00;

INFLITTE AL RECLAMANTE AI SENSI DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMI 1 E 7 C.G.S SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 9081/1247 PFI 17-18 CS/PS DEL 26.2.2019 (Delibera del Tribunale Federale c/o Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 396/TFT 34 del 9.4.2019)

- 3. RICORSO DEL SIG. PARDO SIMONE (ALL'EPOCA DEI FATTI ALLENATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ ASD LICATA CALCIO) AVVERSO LA SANZIONI:
 - INIBIZIONE PER ANNI 4;
 - AMMENDA DI € 2.000,00;

INFLITTE AL RECLAMANTE AI SENSI DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMI 1 E 7 C.G.S SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 9081/1247 PFI 17-18 CS/PS DEL 26.2.2019 (Delibera del Tribunale Federale c/o Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 396/TFT 34 del 9.4.2019)

La C.F.A., riuniti preliminarmente i ricorsi nn. 1, 2 e 3 come rispettivamente proposti dalla società ASD Polisportiva Nuova Pro Nissa di Caltanissetta (CL) e dai sigg.ri Milazzo Carmelo e Pardo Simone li dichiara inammissibili. Dispone incamerarsi le tasse reclamo.

II COLLEGIO

Prof. Pierluigi Ronzani — Presidente; Prof. Leonardo Salvemini, Avv. Mario Zoppellari — Componenti; Dott. Antonio Metitieri — Segretario.

4. RICORSO DEL SIG. LO PRESTI VINCENZO GIUSEPPE PER REVISIONE EX ART. 39, COMMA 2 C.G.S. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 5 CON PRECLUSIONE ALLA PERMANENZA IN QUALSIASI RANGO O CATEGORIA DELLA FIGC INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA N. 8080/236 PFI 17-18 CS/SDS DEL 5.3.2018 (Delibera della Corte Federale D'Appello – Com. Uff. n. 032/CFA del 18.9.2018)

La C.F.A., in accoglimento del ricorso come sopra proposto dal sig. Lo Presti Vincenzo annulla la sanzione inflitta. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

- 5. RICORSO DELLA SOCIETA' FCD LE PIAGGE AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 1.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA E OGGETTIVA AI SENSI DELL'ART. 4, COMMI 1 E 2 C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 8946/349 PFI 18-19 MS/GT DEL 21.2.2019 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Toscana Com. Uff. n. 67 del 29.4.2019)
- 6. RICORSO DEL CALC. LAPI GIANLUCA (ALL'EPOCA DEI FATTI TESSERATO PER LA SOCIETÀ FCD LE PIAGGE) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 12 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 8946/349 PFI 18-19 MS/GT DEL 21.2.2019 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Toscana Com. Uff. n. 67 del 29.4.2019)
- 7. RICORSO DEL SIG. SELVAGGIO ROSARIO (ALL'EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE E CALCIATORE DELLA SOCIETÀ FCD LE PIAGGE) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 13 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA E DEL DIVIETO DI RICOPRIRE QUALSIASI ATTIVITÀ IN AMBITO FEDERALE NEL MEDESIMO PERIODO INFLITTE AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 8946/349 PFI 18-19 MS/GT DEL 21.2.2019 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Toscana Com. Uff. n. 67 del 29.4.2019)

La C.F.A., riuniti preliminarmente i ricorsi nn. 5, 6 e 7 come rispettivamente proposti dalla società FCD Le Piagge di Firenze (FI) e dai sigg.ri Lapi Gianluca e Selvaggio Rosario in parziale accoglimento così dispone:

- società FCD Le Piagge riduce la sanzione dell'ammenda ad € 1.000,00;
- sig. Lapi Gianluca riduce la sanzione della squalifica a 10 giornate effettive di gara:
- sig. Selvaggio Rosario riduce la sanzione della squalifica a 11 giornate effettive di gara.

Dispone restituirsi le tasse reclamo.

III COLLEGIO

Prof. Pierluigi Ronzani — Presidente; Avv. Franco Matera, Avv. Mario Zoppellari — Componenti; Dott. Antonio Metitieri — Segretario.

8. C.O.N.I. - COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT - GIUDIZIO DI RINVIO EX ART. 62 COMMA I C.G.S. C.O.N.I. IN ORDINE AL PARZIALE ACCOGLIMENTO DEL RICORSO PROPOSTO CONGIUNTAMENTE DAL PROCURATORE GENERALE DELLO SPORT E DAL PROCURATORE FEDERALE NEI CONFRONTI DEL CALC. OLONISAKIN TAIWO HAMID, DEL SIG. GIOVANNI PLOTEGHER E DELLA SOCIETÀ VALDIVARA 5 TERRE SEGUITO DELIBERA DELLA CORTE FEDERALE DI APPELLO – III SEZIONE - COM. UFF. N. 068/CFA DEL 24.1.2019 (Collegio di Garanzia dello Sport presso il C.O.N.I. – II Sezione - Decisione n. 30/2019 del 2.5.2019)

La C.F.A., rinvia la trattazione del giudizio al giorno lunedì 17 giugno 2019 alle ore 14,30.

IV COLLEGIO

Prof. Pierluigi Ronzani – Presidente; Avv. Gianfranco Iadecola, Prof. Alberto Massera – Componenti; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

9. RICORSO DELLA SOCIETA' ASD CALCIO LORIA '96 AVVERSO LE SANZIONI:

- INIBIZIONE PER ANNI 5 CON PRECLUSIONE ALLA PERMANENZA IN QUALSIASI RANGO O CATEGORIA DELLA FIGC INFLITTA AL SIG. GARBOSSA ADRIANO ALL'EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 E 19, COMMA 3 C.G.S.;
- AMMENDA DI € 2.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL'ART. Y. COMMA I. C.G.S;

SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 6192/1309 PF 17-18 GP/BLP DEL 18.12.2018 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Veneto - Com. Uff. n. 86 del 17.4.2019)

La C.F.A., dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dalla società ASD Calcio Loria '96 di Loria (TV). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

V COLLEGIO

Prof. Pierluigi Ronzani — Presidente; Avv. Gianfranco Iadecola, Prof. Enrico Moscati — Componenti; Dott. Antonio Metitieri — Segretario.

10. RICORSO DELLA SOCIETA' USD GAVORRANO 1930 AVVERSO LE SANZIONI:

- INIBIZIONE PER MESI 3 INFLITTA AL SIG. VETRINI FILIPPO ALL'EPOCA DEI FATTI DIRETTORE GENERALE E LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. I BIS, COMMA 5 E 5, COMMA I C.G.S.;
- AMMENDA DI € 900,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DEGLI ARTT. 4, COMMA I, E 5, COMMA 2 C.G.S;

SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 9364/766 PF 18-19 GP/GT/AG DELL'1.3.2019 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 64/TFN del 16.5.2019)

La C.F.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società USD Gavorrano 1930 di Gavorrano (GR). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE Pierluigi Ronzani

Pubblicato in Roma il 30 maggio 2019

IL SEGRETARIO Antonio Di Sebastiano IL PRESIDENTE Gabriele Gravina